

GIUDIZIO ABBREVIATO ED ERGASTOLO: TRA CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ E DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA.

NOTA A CORTE COSTITUZIONALE N. 260 DEL 2020*.

di Teresa Esposito **

Sommario. 1. Premessa. – 2. Il rapporto tra ergastolo e giudizio abbreviato. – 3. La legge n. 33/2019. – 4. La questione di diritto intertemporale. – 5. Le censure relative al principio di uguaglianza. – 6. Considerazioni conclusive.

211

1. Premessa.

La sentenza n. 260/2020¹ è l'epilogo della trattazione riunita di tre questioni di legittimità costituzionale² sollevate in relazione alla legge n. 33/2019 – c.d. legge Molteni – che, modificando gli artt. 429, 438 e 441-*bis*, c.p.p., ha (nuovamente) previsto l'«inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo».

In particolare, ancorché i giudici *a quibus* abbiano sottoposto al vaglio della Consulta diverse disposizioni della legge *de qua*³, il punto nodale delle questioni è il dubbio sulla conformità a Costituzione e, in particolare, la conciliabilità con l'art. 3 Cost. del nuovo

* Sottoposto a referaggio.

** Dottoressa in Giurisprudenza – Università di Napoli “Federico II”.

¹ Per un commento della pronuncia *de qua*, si veda L. Agostino, *Legittima l'inammissibilità del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo*, in *www.archiviopenale.it*, n. 1/2021; F. Barbero, *La preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo: la Consulta si pronuncia*, in *Giurisprudenza penale Web*, n. 12/2020; M. Borgobello, *Inapplicabilità del rito abbreviato ai reati puniti con l'ergastolo: una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 260 del 2020*, in *Giurisprudenza penale*, n. 1/2021; A. M. Capitta, *Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti punibili con l'ergastolo*, in *www.archiviopenale.it*, n. 3/2020; G. Leo, *L'esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo: infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale*, in *Sistema Penale*, dicembre 2020; E. Valentini, *Giudizio abbreviato e delitti puniti con la pena dell'ergastolo: brevi note a margine della sentenza costituzionale n. 260 del 2020*, gennaio 2021.

² G.u.p. La Spezia, ord. 6 novembre 2019; Corte d'Assise di Napoli, ord. 5 febbraio 2020; G.u.p. Piacenza, ord. 16 luglio 2020, per un commento delle quali, vedasi E. Valentini, *Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di una importante decisione della Corte Costituzionale, nota a G.u.p. La Spezia, ord. 6 novembre 2019; Corte d'assise di Napoli, ord. 5 febbraio 2020; G.u.p. Piacenza, ord. 16 luglio 2020*, in *Sistema penale*, n. 1172020.

³ Invero, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale anche in relazione agli artt. 3 e 5, l. n. 33/2019 rispettivamente dalla Corte di assise di Napoli e dal G.u.p. del Tribunale della Spezia.

comma 1-*bis* dell'art. 438 c.p.p. che sancisce la preclusione di accesso al rito abbreviato per gli imputati di delitti puniti con la massima pena detentiva.

Si intende segnalare la pronuncia in oggetto in quanto essa, con un dispositivo composto da decisioni di inammissibilità, di manifesta infondatezza e di non fondatezza⁴, affronta una tematica su cui la Corte è stata già chiamata a esprimersi in passato⁵, ma che continua a essere oggetto di dibattito dottrinale, giurisprudenziale, politico e sociale.

2. Il rapporto tra ergastolo e giudizio abbreviato.

La relazione tra giudizio abbreviato ed ergastolo è complessa e fortemente influenzata dalla composizione della rappresentanza politica. Ciò le conferisce un andamento pressoché sinusoidale, registrandosi oscillazioni tra normative che ammettono la compatibilità tra i due istituti e altre che, al contrario, la escludono⁶.

La versione originaria dell'art. 442, c. 2. c.p.p. consentiva, infatti, anche agli imputati di delitti sanzionati con l'ergastolo di celebrare il processo nelle forme del rito abbreviato⁷ e

⁴ La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, c. 1-*bis*, c.p.p., sollevate – in riferimento agli artt. 3 e 111, c. 2, Cost. – dal G.u.p. del Tribunale ordinario della Spezia; ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, c. 1-*bis*, c.p.p., sollevata – in riferimento all'art. 117, c. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU – dalla Corte di Assise di Napoli; ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, c. 1-*bis*, c.p.p., nonché dell'art. 3, l. n. 33/2019 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevate – in riferimento agli artt. 3, 27, c. 2, e 111, c. 2, Cost. – dal G.u.p. del Tribunale ordinario di Piacenza; e infine, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, l. n. 33/2019, sollevata – in riferimento all'art. 117, c. 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU – dal G.u.p. del Tribunale della Spezia.

⁵ Cfr. Corte cost., n. 176/1991 con commento di G. Tranchina, *Sentenza 23 aprile 1991, n. 176*, in *Il Foro Italiano*, vol. 111-1991, parte prima: *giurisprudenza costituzionale e civile*, pp. 2317-2322, consultabile all' url: <https://www.jstor.org/stable/23185595>; Corte cost., ordinanza n. 163/1992 con commento di B. Lavarini, *Reati punibili con l'ergastolo e giudizio abbreviato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2/1992, p. 1256.

⁶ A. Franceschini, *Giudizio abbreviato e reati puniti con l'ergastolo: storia di un rapporto tormentato e di ricorrenti dubbi costituzionali*, in *Sistema Penale*, luglio 2020; V. Maffeo, *Questioni in tema di rito abbreviato*, in *Libro dell'anno del Diritto 2013*, Treccani, definisce tale rapporto “tormentato”; per L. Agostino, *Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto complicato*, in *La Giustizia Penale*, n. III/2019, p. 482 e ss., “La relazione tra giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell'ergastolo ha iniziato ad essere problematica ancora prima dell'entrata in vigore del codice Vassalli”; secondo G. Di Chiara, *Tra crisi del sistema e ricerca di nuovi equilibri: il codice di procedura penale negli itinerari della giurisprudenza costituzionale (1992-1995)*, in *Il Foro Italiano*, ottobre 1995, vol. 118, n. 10, pp. 2728 e ss. “sul giudizio abbreviato si sono scaricate tensioni interpretative straordinarie, culminate in una lunga serie di declaratorie di incostituzionalità”.

⁷ Come noto, il rito abbreviato è un procedimento speciale che semplifica lo schema ordinario del processo attraverso la definizione dello stesso in sede di udienza preliminare e l'eliminazione della trattazione dibattimentale. È un giudizio celebrato *allo stato degli atti*, cioè in base agli elementi raccolti durante le

prevedeva espressamente che la pena perpetua, in caso di condanna, fosse sostituita con quella della reclusione per anni trenta. Nondimeno, con la sentenza n. 176/1991, la Corte costituzionale dichiarava tale disposizione costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 76 Cost⁸. Invero, la suddetta norma era stata introdotta in attuazione della legge delega per il vigente codice di procedura penale (l. del. n. 81/1987) in cui era previsto esclusivamente che l'accesso al rito premiale determinasse, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena prevista per il reato. La Consulta, in particolare, riteneva che il criterio indicato nella legge delega fosse «inapplicabile ai reati puniti con l'ergastolo» e che «se il legislatore delegante avesse inteso estendere il giudizio abbreviato anche a tali delitti, avrebbe dovuto espressamente indicare il criterio sulla base del quale operare la sostituzione»⁹. La sentenza della Corte (n. 176/1991) determinava, dunque, l'inaccessibilità al giudizio abbreviato per gli imputati di delitti sanzionati con la pena perpetua e ingenerava, contestualmente, un dibattito in dottrina e giurisprudenza circa la conformità di una tale disciplina al dettato costituzionale e, in particolare, ai principi di uguaglianza e ragionevolezza¹⁰. Le divergenze sul tema culminarono nella ordinanza n. 163/1992 con cui la Corte costituzionale dichiarava espressamente che l'incompatibilità tra rito abbreviato ed ergastolo «non fosse di per sé irragionevole, né determinasse ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altri reati»¹¹.

indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del P.M. A fronte della riduzione dei tempi processuali e della rinuncia al dibattimento da parte dell'imputato è prevista, in caso di condanna, una riduzione della pena pari ad un terzo della medesima ed è per questo che l'abbreviato rientra nel novero dei cc.dd. riti premiali. Per una disamina del giudizio abbreviato si veda, *ex multis*, G. Canzio, *Giudizio abbreviato*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, Vol IV- 2000.

⁸ A riguardo, ancor prima della sentenza Corte cost. n. 176/1991, G. Di Chiara, *Considerazioni in tema di rito abbreviato, finalità del processo e tecniche di giudizio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/1989, p. 589, aveva sottolineato criticamente la divergenza tra il d.lgs. n. 447/1998 e la relativa legge delega nella misura in cui essa «stabiliva in frazione aritmetica lo “sconto” di pena da applicare in caso di condanna» mentre il legislatore delegato ammetteva il rito (anche) per l'ergastolo che, ontologicamente, non può essere oggetto di quantificazione.

⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 176/1991. A riguardo, L. Agostino, *op. cit.*, afferma che con la sentenza del 1991 “la Consulta [...] andò al di là della semplice declaratoria di incostituzionalità del criterio di conversione arbitrariamente introdotto all'interno del codice di rito, deducendo dalla mancata indicazione del parametro sulla base del quale operare la trasformazione della pena dell'ergastolo in caso di giudizio abbreviato l'intento del legislatore delegante di escludere dal campo di operatività del rito speciale i delitti punibili con l'ergastolo”. Sicché, come evidenzia anche V. Maffeo, *op. cit.*, il Giudice delle leggi aveva inciso non solo “sulla entità della pena da infliggersi in caso di applicazione del giudizio abbreviato ai reati in questione, ma, in radice, sulla praticabilità del rito abbreviato in ipotesi di reati punibili con l'ergastolo”.

¹⁰ Per una disamina dei principi di uguaglianza e ragionevolezza vedasi rispettivamente L. Paladin, (voce) *Eguaglianza (dir. cost.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIV, 1965, p. 519 e ss. e L. Paladin, (voce) *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir.*, Agg. I, Milano, 1997, p. 899 e ss.

¹¹ Corte cost., n. 163/1992, in *Cass. pen.*, 1992, 8, p. 1990, con nota di O. Mazza, *I paradossi dell'attuale giudizio abbreviato e le prospettive di soluzione nel solco della delega*.

Nel 1999 il legislatore, con la legge n. 479 (c.d. Legge Carotti), interveniva nuovamente sulla disciplina (ri)consentendo l'accesso al giudizio abbreviato in caso di contestazione di reati punibili con la pena perpetua e prevedendo che, in caso di condanna, la stessa fosse sostituita dalla reclusione per anni trenta. Tuttavia, una nuova restrizione al rito alternativo veniva introdotta con il d.l. n. 341/2000 (Interpretazione autentica dell'art. 442, c. 2, c.p.p. e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo) che interpolava il testo della legge Carotti stabilendo che la pena della reclusione di anni trenta dovesse essere riferita al solo caso di ergastolo senza isolamento diurno e che «[a]lla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, fosse sostituita quella dell'ergastolo».

“Un quadro normativo così caotico non poteva che lasciare morti e feriti sul campo, a cominciare da tutti gli imputati che avevano rinunciato alle garanzie del dibattimento inseguendo nel giudizio abbreviato la chimera di una pena non più perpetua, tornata però tale in corso d'opera”¹². Sicché, l'intervento normativo *de quo* – della cui reale natura interpretativa si era già dubitato in dottrina¹³ –, fu occasione della nota sentenza della Corte EDU, Grande Camera, *Scoppola c. Italia*, 17 settembre 2009¹⁴ in cui è stato asserito che la qualificazione di una norma come sostanziale o processuale da parte dell'ordinamento interno non è determinante in quanto, a prescindere dalla precipua collocazione della disposizione, la sua essenza deve essere individuata avendo riguardo alla concreta incidenza della stessa sulla libertà personale del condannato¹⁵. In particolare, «la legge

¹² A. Pugiotto, *Scoppola e i suoi fratelli. (L'ergastolo all'incrocio tra giudizio abbreviato, Cedu e Costituzione)*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 4/2013 p. 2.

¹³ A. Giannone, *Sub Art. 7 d.l. 24 novembre 2000 n. 341*, in *Leg. pen.*, 2001, p. 386; E. Marzaduri, *Sui rapporti tra abbreviato ed ergastolo, vera interpretazione o intervento autonomo?*, in *Guida al Dir.*, n. 27/2000, pp. 102-103, osservava che l'intervento in esame era stato “‘contrabbandato’ come interpretativo per evitare di dover riconoscere allo stesso *expressis verbis* efficacia retroattiva rispetto al momento della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato”.

¹⁴ A. Pugiotto, *op. cit.*, p. 2, secondo i giudici europei, la condanna all'ergastolo del condannato Scoppola, comminata in base al predetto decreto legge, oltre a violare il principio dell'equo processo, era anche contraria al principio di legalità delle pene (art. 7 CEDU) inclusivo del diritto di beneficiare retroattivamente della sopravvenuta *lex mitior* e, dunque, della riduzione dell'entità della sanzione.

¹⁵ Invero, la linea di demarcazione tra norme penali sostanziali e processuali non è sempre netta di talché, ove la disposizione processuale sia idonea ad accrescere la compressione della libertà personale del condannato, ove comporti l'applicazione di una sanzione che sia sostanzialmente un *aliud* rispetto a quella prevista al momento della commissione del fatto, essa va considerata alla stregua di una norma penale sostanziale, con applicazione del principio di non retroattività sfavorevole. Ciò è stato recentemente ribadito dal medesimo Giudice delle leggi nella sentenza del 12 febbraio 2020 n. 32, per il cui commento vedasi A. Marsilio, *Norma penale retroattiva: quando è legittima? La Consulta si pronuncia sui limiti alla retroattività della norma penale volta a modificare la natura della pena. Note a margine della sentenza del 26 febbraio 2020, n. 32 della Corte Costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 6/2020; F. Martin, *La sentenza 12 febbraio 2020 n.*

Carotti era da considerarsi norma penale sostanziale (e non processuale) più favorevole, dunque retroattiva, quindi da applicarsi al condannato benché entrata in vigore dopo la commissione dei fatti ma pur sempre prima della sentenza definitiva di condanna»¹⁶.

3. La legge n. 33/2019.

L'intento legislativo sotteso alla l. n. 33/2019 è chiaramente quello di escludere che gli imputati di delitti puniti con l'ergastolo possano accedere al giudizio abbreviato, in prospettiva antitetica rispetto alla l. n. 479/1999. La riforma – secondo quanto ha evidenziato anche il Consiglio Superiore della Magistratura nel parere reso con delibera del 6 febbraio 2019 – intende espressamente «assicurare una risposta sanzionatoria severa a fatti di particolare allarme sociale, per i quali il sistema vigente, anche per effetto della premialità conseguente al rito, non sempre assicura che le pene inflitte siano adeguate al concreto disvalore dei reati»¹⁷.

L'entrata in vigore della legge Molteni¹⁸ ha riaperto la discussione – già occasionata dalla sentenza n. 176/1991 – intorno alla ragionevolezza di una disciplina che impedisca agli imputati di taluni reati di avvalersi del rito abbreviato. Invero, in dottrina è stato sottolineato come la disciplina *de qua* si ponga in chiara controtendenza rispetto all'incentivazione degli strumenti deflattivi con ricadute evidenti sul sistema giudiziario, sul carico del ruolo delle Corti di assise, sui termini di durata delle misure cautelari e con sacrificio dei principi di efficienza e ragionevole durata del procedimento¹⁹ evidenziando, altresì, il sostanziale

32: la Consulta sancisce la prevalenza dello Stato di diritto e della tutela del cittadino, in *giurisprudenzapenale.com*, n. 3/2020; A. Apollonio, *I guardiani della legge: le ragioni dell'intervento della Consulta sulla "spazzacorrotti"*, in *giustiziainsieme.it*, 2020.

¹⁶ A. Pugiotto, *op. cit.*

¹⁷ CSM, Proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, avente ad oggetto: *Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*, delibera del 6 febbraio 2019.

¹⁸ Per un'analisi dei presupposti applicativi della disciplina *de qua* vedasi G. Spangher, *Come cambia il giudizio abbreviato: conseguenze dell'inapplicabilità del rito speciale ai delitti puniti con l'ergastolo*, in *Il penalista*, 8 aprile 2019

¹⁹ Così F. Barbero, *L'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Brevi note a caldo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, p. 5; R. Pilloni, *Giustizia penale negoziata e divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo*, in *Archivio penale*, n. 1/2020, p. 21, "l'esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo incide negativamente sul carico di lavoro delle corti di assise e sui tempi del processo, oltre a rendere più difficili le collaborazioni nei processi di criminalità organizzata".

declino dei procedimenti speciali e il tradimento dello “scopo precipuo per il quale erano stati conati”²⁰. Secondo parte della dottrina, dunque, la legge n. 33/2019 avrebbe come unico fine “quello di assicurare il cittadino e l’elettore, passato e futuro, della tutela garantita dallo Stato di fronte al rischio di pene miti”, integrando il “classico intervento politico di stampo promozionale, volto a lanciare un messaggio di ‘tolleranza zero’”²¹ e riproducendo, in sede processuale, un meccanismo che ha già contaminato il diritto penale sostanziale ormai asservito al consenso elettorale²².

Altri autori, invece, pur ritenendo che la riforma non consideri adeguatamente l’esigenza di economia processuale sottesa alla *ratio* del giudizio abbreviato, hanno evidenziato – già all’indomani della sua entrata in vigore e seguendo i precedenti orientamenti della Corte costituzionale – che la medesima non sarebbe censurabile in termini di incostituzionalità in quanto, riferendosi a tutti i reati sanzionati con la massima pena detentiva²³ contemplata nel nostro ordinamento, conferirebbe ragionevolezza e proporzionalità alla scelta del legislatore di precludere per tali (gravi) fatti, l’accesso al modello alternativo di definizione del processo²⁴.

²⁰ F. Giunchedi, *De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni a margine alla legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo*, p. 2; A. Scalfati, *L’uso strategico dei procedimenti differenziati*, in *Arch. pen. web*, n. 3- 2019, p. 5, si riferisce agli ultimi interventi legislativi, definendoli «antidoti alla proliferazione del giudizio abbreviato».

²¹ *Ibidem*; G. Di Chiara, *Giudizio abbreviato, reati “da ergastolo”, populismo penale e Stato di diritto*, in *Processo penale e giustizia*, n. 5-2019, p. 1039, sottolinea che «l’incrocio di giudizio abbreviato e reati “da ergastolo” è additato dal legislatore del 2019, alla stregua di icona di lassismo e di mercanteggiamento, di resa dello Stato, di cedimento decadente».

²² V. Manes, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in www.questionegiustizia.it. Inoltre, secondo R. Pilloni, *cit.*, «che un simile divieto debba essere introdotto affinché «si celebri il processo, si accertino le responsabilità e ci sia la pena congrua, proporzionata alla gravità del fatto» denota un’evidente lacuna conoscitiva, dal momento che nel giudizio abbreviato non solo si celebra un “processo”, ma si accertano le responsabilità e viene irrogata una pena che, in caso di reato punito con ergastolo, poteva concretizzarsi in trent’anni di reclusione o, in caso di reato punito con l’ergastolo con isolamento diurno, nell’ergastolo».

²³ G. Spangher, *Come cambia il giudizio abbreviato: conseguenze dell’inapplicabilità del rito speciale ai delitti puniti con l’ergastolo*, in *Il penalista* 8 aprile 2019;

²⁴ A tal uopo va segnalato che non sono mancate pronunce nel senso di una manifesta infondatezza della questione. Per una dettagliata disamina si veda G.i.p. Alessandria, 28 maggio 2020, in *Sistema Penale*, con nota di E. Crippa, *Pena perpetua e giudizio abbreviato: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale*; Ass. Santa Maria Capua Vetere, 10 giugno 2020, *ivi*, 24 luglio 2020, con nota di A. Franceschini, *Giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo: storia di un rapporto tormentato e di ricorrenti dubbi costituzionali*.

4. La questione di diritto intertemporale.

Prima di analizzare il fulcro della pronuncia, si rileva che la sentenza in esame interviene (anche) su una questione di diritto transitorio posta all'attenzione della Corte dal solo G.u.p del tribunale di La Spezia²⁵. In particolare, nel caso sottoposto al giudice Spezzino, la richiesta di rito abbreviato è stata formulata da un imputato accusato della morte della moglie, avvenuta il 28 maggio 2019, in seguito all'accoltellamento della medesima verificatosi in data 20 marzo dello stesso anno. Ritenendo che il momento di commissione del reato debba coincidere con la verifica dell'evento morte – e non con il compimento dell'azione omicida – ed essendo la vittima deceduta vigente la l. n. 33/2019, il G.u.p. ha ritenuto di dover applicare la novella in oggetto. Di talchè, il giudice *a quo* ha rigettato l'istanza di abbreviato e sollevato, contestualmente, questione di legittimità costituzionale (anche) avverso l'art. 5, legge Molteni in riferimento all'art. 117, c. 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU. In particolare, secondo la ricostruzione del G.u.p di La Spezia, la qualificazione processuale della novella e la conseguente operatività del principio *tempus regit actum*²⁶, si traduce in «un'imprevedibile variazione *ex post facto* del rischio penale insito alla condotta tipica, dopo che la stessa si è già esaurita e che le serie causali dalla stessa innescate esulano dalla sfera di controllo dell'agente»²⁷ violando, così, il principio di legalità e i suoi corollari dell'irretroattività (*in peius*) della legge penale e della prevedibilità del reato e della pena²⁸. La Corte costituzionale, tuttavia, replica che la

²⁵ E. Valentini, *Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di una importante decisione della Corte Costituzionale*, in *Sistema penale*, n. 11/2020. Si veda anche G. Spangher, *L'ergastolo e l'accesso al rito abbreviato. La questione di legittimità Costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza del 6 novembre 2019*, in *giustiziainsieme.it*.

²⁶ In materia di norme penali processuali, vige il c.d. principio *tempus regit actum* (Così Cassazione pen. SS. UU, sentenza n. 27614/2007) per cui si esclude che, in tema di successione di leggi processuali nel tempo, operi il principio di retroattività della disposizione più favorevole all'imputato (Cassazione pen., SS. UU, sentenza n. 27919/2011). Il processo, infatti, è una vicenda che si dipana diacronicamente nel tempo (M. Fratini, *Manuale sistematico di diritto penale, Edizione 2020-2021*, Accademia del diritto editore, Roma, 2020, p. 93 ss.), sicché risulta necessario adattare la disciplina del fenomeno processuale al fisiologico mutamento del contesto sociale, economico e tecnologico. Inoltre, l'oggetto di disciplina delle norme processuali non pone l'esigenza di tutelare la libertà e l'autodeterminazione individuale che, invece, si pone in relazione alle norme penali sostanziali. Nondimeno, come precedentemente osservato (*supra* nota n. 15), non è sempre netta la distinzione tra norme penali di matrice sostanziale o processuale.

²⁷ G.u.p. del Tribunale di La Spezia, ordinanza 6 novembre 2019; Corte europea dei diritti dell'uomo. Grande Camera. *Scoppola v. Italia*, 17 settembre 2009.

²⁸ Nelle argomentazioni del giudice spezzino si rinvencono numerosi cenni alla giurisprudenza della Corte EDU per cui «legge deve soddisfare il requisito della prevedibilità, in base al quale la persona interessata deve poter prevedere, ad un livello ragionevole, date le circostanze, le conseguenze che una determinata

censura del giudice *a quo* deriva da un *erroneo presupposto interpretativo*. In primo luogo, l'art. 5, l. n. 33/2019, sancendo l'applicazione della nuova disciplina solo ai «procedimenti concernenti fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge», deroga al principio generale *tempus regit actum* vigente in materia processuale. In secondo luogo, non solo la disposizione non indica alcun criterio per stabilire il *tempus commissi delicti*, ma la *ratio* sottesa alla medesima induce ad individuarlo nel momento in cui è perpetrata la condotta criminosa proprio per garantire al consociato la piena consapevolezza delle conseguenze penali delle sue azioni e per preservarlo da un successivo mutamento peggiorativo *a sorpresa* del trattamento penale della fattispecie. Il G.u.p. di La Spezia, dunque, avrebbe dovuto applicare la disciplina processuale vigente al momento della condotta e accogliere l'istanza di giudizio abbreviato. Per tale ragione la Consulta ha dichiarato non fondata la questione *de qua* in quanto la disciplina transitoria prevista dalla legge Molteni, escludendo dal suo campo applicativo i processi concernenti fatti commessi prima della sua entrata in vigore, si pone in perfetta armonia con il principio di prevedibilità sancito all'art. 7 CEDU, nonché con l'art. 25, c. 2, Cost.²⁹.

5. Le censure relative al principio di uguaglianza³⁰.

La sentenza in esame deriva, dunque, dalla trattazione riunita delle (analoghe) questioni di legittimità costituzionale poste dal G.u.p. del Tribunale ordinario di La Spezia, dalla Corte di assise di Napoli e dal G.u.p. del Tribunale ordinario di Piacenza dinanzi ai quali sono

azione può comportare», così Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Kafkaris v. Cipro*, 12 febbraio 2008;

²⁹ In tal senso si esprime anche L. Agostino, *Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto complicato*, in *La Giustizia Penale*, n. III/2019, p. 488 secondo cui la legge Molteni, “memore della vicenda Scoppola”, ha previsto all'art. 5 che la riforma troverà applicazione solo in relazione ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, onde evitare “l'insorgenza di questioni di diritto intertemporale”.

³⁰ A. Celotto, *Eguaglianza e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in: *juridicas.unam.mx*, p. 123 ss. evidenzia che il controllo costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost. non comporta la sussistenza di un diritto soggettivo all'eguaglianza che “è sempre il riflesso di diritti o interessi direttamente azionabili, rispetto ai quali la pretesa di eguaglianza è tutelata solo indirettamente”. A riguardo si sono sviluppate «due forme di controllo: l'uno a carattere ternario [...] volto a sindacare le disparità di trattamento; l'altro a carattere binario, più ampio e pervasivo, detto di ragionevolezza”. Quest'ultimo “è divenuto un limite generale alla legislazione, “il criterio onnipervasivo di misurazione della legalità e dell'adeguatezza della scelta politica” consacrata nell'atto, riconducibile al valore essenziale della coerenza dell'ordinamento giuridico, che tende ad evitare l'arbitrio del legislatore, vietando di porre disposizioni incompatibili con la logica del sistema, senza però limitarne le sue scelte politiche per non invadere indebitamente il merito”.

stati instaurati tre processi per omicidio aggravato e ciascuno dei quali ritiene di dover rigettare la richiesta di abbreviato, stante l'entrata in vigore della suindicata l. n. 33/2019. Nel giudizio *de quo* è intervenuta anche l'Unione camere penali italiane (UCPI), in qualità di *amicus curiae*³¹, che ha presentato un'opinione scritta – ai sensi del nuovo art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale³², ammessa con decreto del Presidente della Corte del 9 settembre 2020 – a sostegno delle censure dei rimettenti relative al nuovo art. 438, c. 1-bis, c.p.p. In particolare, i giudici *a quibus* lamentano, da un lato, il contrasto della suddetta preclusione con il principio costituzionale di eguaglianza formale e, dall'altro, l'irragionevolezza³³ di una disciplina che renda inaccessibile il rito

³¹ Per una disamina delle origini e dell'evoluzione dell'istituto *de quo*, vedasi S. Lieto, *Processo e partecipazione nel controllo di costituzionalità*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 75 e ss.; nonché T. Groppi, *Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia*, in *Consulta online*, n. 1/2019, p. 131.

³² La possibilità, per i cd. *amici curiae*, di intervenire nel processo costituzionale è stata recentemente introdotta con la delibera dell'8 gennaio 2020, con cui la Corte costituzionale ha modificato le norme integrative (N.I.) per i giudizi davanti a sé. In particolare, il nuovo art. 4-ter N.I. consente a due categorie di soggetti – le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità – di presentare, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, un'opinione scritta che potrà essere ammessa con decreto del Presidente della Corte laddove contenga elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, in ragione anche della sua complessità. Questa *apertura* della Corte alla società civile ha suscitato reazioni eterogenee: per taluni, la novità *de qua* costituisce un *progresso* in termini di partecipazione, di inoculazione nel giudizio costituzionale di tematiche rilevanti (come il fine vita, la procreazione assistita o la tutela dell'ambiente), di trasparenza nella procedura e di completezza delle motivazioni (*inter alios*, M. D'AMICO, *Gli "amici curiae"*, in *questonegiustizia.it*, n. 4/2020; A. Lecis, *La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta principale*, in *Diritti comparati.it*, 23 gennaio 2020; T. Groppi, *Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia*, in *Consulta online*, 1/2019; C. Masciotta, *Note a margine delle nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2020; A. D'Atena, *Sul radicamento della Corte costituzionale e sull'apertura agli "amici curiae"*, in *Consulta online - Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, 2 luglio 2020); per altri, invece, essa desta sospetto e preoccupazione nella misura in cui potrebbe portare al cospetto della Corte conflitti politici, sociali ed economico-sindacali. Invero, si sottolinea come la dicitura *formazioni sociali* sia tale da inglobare al suo interno finanche partiti politici, sindacati ed esponenti di interessi lobbistici trasformando, così, l'*amicus* in *inimicus curiae*. Di talché, si auspica un accurato maneggiamento degli strumenti introdotti dalla riforma onde evitare che la Consulta diventi "un'agorà [...] un foro delle opinioni", "generando il rischio di far percepire la pronuncia definitiva del giudizio come un arbitraggio fra contrapposte posizioni politiche" (in tal senso, P. Ridola, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, in *Federalismi.it*, n. 2/2020; M. Luciani, *L'incognita delle nuove norme integrative*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2/2020; E. Ovito, *Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, n. 10/2019; A. Vuolo, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme integrative*, in *Federalismi.it*, n. 16/2020; S. Lieto, op.cit.).

³³ La figura dell'irragionevolezza c.d. estrinseca "ricorre quando la non pertinenza o l'incongruità della legge rispetto al fine discenda da elementi estrinseci di interpretazione. Ciò si verifica, ad es., quando si hanno deroghe alla disciplina generale prive di giustificazione adeguata o si introducono ingiustificate disparità di trattamento, ad es. attribuendo vantaggi o imponendo sacrifici irragionevoli ad alcune categorie o quando vengano utilizzati strumenti legislativi che pecchino palesemente per difetto o per eccesso, o comunque per mancanza di proporzione, rispetto all'obiettivo avuto di mira, apparendo, rispettivamente, insufficienti,

premiale in base alla sola contestazione di un reato per cui è prevista la pena perpetua³⁴. In ordine alla prima censura, i rimettenti evidenziano una violazione del primo comma dell'art. 3 della Costituzione, sia in termini di equiparazione – nella disciplina processuale – tra fattispecie che raggiungono soglie differenti di gravità e allarme sociale, sia in termini di disparità di trattamento tra ipotesi connotate dallo stesso disvalore. A tal uopo, essi utilizzano come banco di prova la figura dell'omicidio volontario aggravato sottolineando come, all'interno della stessa, vengano sussunte fattispecie tra loro diverse che – pur sfociando nel medesimo evento tipico – si caratterizzano per modalità differenti della condotta nonché per una diversa configurazione dell'elemento psicologico. Sarebbe irragionevole, a opinione dei rimettenti, sottoporre al medesimo regime processuale omicidi commessi, ad esempio, «sulla base di una pulsione occasionale e in situazione di parziale incapacità di intendere e di volere» e omicidi «perpetrati in contesti di criminalità organizzata, commessi con premeditazione o [...] con modalità particolarmente crudeli»³⁵. Un'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee si verificherebbe, invece, consentendo il *recupero* della riduzione della pena – in esito al dibattimento – solo all'imputato per il quale sia risultata insussistente l'aggravante che determinava la comminatoria dell'ergastolo e non anche all'imputato cui siano riconosciute circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti che elidano la suddetta aggravante. La replica della Corte a tale questione confluisce in una decisione di non fondatezza in cui la Consulta evidenzia, in primo luogo, come le lamentate disparità di trattamento tra fatti di gravità differente non derivino dal collegamento della preclusione alla pena astrattamente comminata, bensì dalla previsione della pena dell'ergastolo per fatti che si assumono

oppure ultronei o comunque tali da ingenerare disparità la cui incongruità sia di immediata evidenza; oppure quando si valuta la razionalità estrinseca della legge rispetto ai principi e valori costituzionali anche in bilanciamento tra essi, in una sorta di sindacato di proporzionalità. Nondimeno vi sono ipotesi in cui il controllo di ragionevolezza diminuisce o aumenta la sua incisività. Nel primo novero rientrano gli ambiti in cui è da riconoscere più ampio spazio alla discrezionalità del legislatore, nonché le materie refrattarie ad un'applicazione drastica del principio di eguaglianza, tra cui quella penale e quella tributaria, in cui diviene sindacabile solo l'arbitrarietà manifesta o evidente" (A. Celotto, op. cit.).

³⁴ In tal senso si esprime anche A. De Caro, *Riflessioni sulle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani*, p. 15 per cui "è poco coerente col principio di uguaglianza discriminare tra imputati e imputati rispetto alla possibilità di ottenere una accelerazione cospicua dei tempi di definizione del giudizio [...] Un'eventuale limitazione del catalogo di reati o di soggetti possibili fruitori del rito in parola finirebbe, invero, per creare una disparità di trattamento, destinata a coinvolgere, inevitabilmente, la previsione dell'art. 3 Cost. Sul piano formale, cioè, è indiscutibile la violazione della garanzia dell'uguaglianza di trattamento, perché taluni imputati sarebbero esclusi dall'accesso al rito speciale solo sulla scorta della astratta previsione sanzionatoria prevista per il reato contestato: l'ergastolo".

³⁵ Corte cost., s. n. 260/2020.

connotati da disvalore eterogeneo³⁶. La Corte si sofferma, poi, sull'asserita disparità di trattamento che si verificherebbe tra l'ipotesi in cui, in esito al dibattimento, venga riconosciuta l'insussistenza dell'aggravante dalla cui contestazione dipende la preclusione del giudizio abbreviato e l'ipotesi in cui tale aggravante, pur essendo ritenuta sussistente, sia successivamente elisa da una o più circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti (ex art. 69 c.p.)³⁷. A tal uopo la Consulta sottolinea che le due situazioni menzionate non sono utilmente comparabili ai fini del giudizio relativo alla disparità di trattamento: solo nel secondo caso, infatti, si verifica un reato che raggiunge la soglia di gravità che il legislatore considera astrattamente incompatibile con il giudizio abbreviato. Di talché, appare logico consentire il recupero dello sconto di pena connesso al rito – ai sensi dell'art. 438, c. 6-ter c.p.p. – solo laddove, in esito al dibattimento, l'aggravante de *qua* risulti non sussistente e non anche quando la stessa venga meramente elisa nel bilanciamento con altre circostanze attenuanti. Per ciò che concerne, invece, l'irragionevolezza³⁸, della disciplina introdotta dalla legge 33 del 2019, i rimettenti, nonché l'UCPI evidenziano come il criterio della pena comminata in astratto non sia idoneo ad individuare le condotte effettivamente connotate da un maggiore disvalore e tali da essere assoggettate ad una disciplina processuale più severa. In particolare, ricostruite brevemente le vicende storiche che hanno condotto all'attuale disciplina, l'amico della Corte ha insistito sull'irragionevolezza di una preclusione fondata esclusivamente sul titolo di reato contestato enfatizzandone i conseguenti effetti discriminatori. Ad avviso dell'UCPI, infatti, la sola finalità della riforma sarebbe «quella di piegare l'accertamento giudiziale alla inflizione della pena massima, abbandonando il principio della pena giusta (art. 27 Cost.) quale unico approdo

³⁶ «Nessuno dei rimettenti contesta, però, la ragionevolezza della scelta legislativa di comminare l'ergastolo per i titoli di reato per i quali sta procedendo», così Corte costituzionale, s. n. 260/2020.

³⁷ Già all'indomani dell'ordinanza della Consulta n. 163/1992, G. Garuti, *Il no al giudizio abbreviato quando l'imputazione è da ergastolo*, in *Dir. pen proc.*, n. 3/1997, p. 314 riteneva irragionevole imporre di trascurare l'esistenza di circostanze attenuanti che, se considerate, avrebbero determinato l'irrogazione di una pena temporanea in luogo dell'ergastolo. Nondimeno, in ordine alla medesima censura (sollevata in relazione alla legge n. 33 del 2019), la Corte evidenzia come sia comune che la legge penale, sostanziale o processuale, subordini l'applicazione di un istituto alla condizione che, per il reato per cui si procede, sia prevista una determinata pena massima per la determinazione della quale, l'art. 4 c.p.p. prevede che si tenga conto delle sole circostanze aggravanti ad effetto speciale - non anche delle attenuanti- e come, in ogni caso, non viene mai richiesto all'autorità procedente di effettuare il bilanciamento ex art. 69 c.p.

³⁸ Va sottolineato che R. Pilloni, op. cit., p. 21, rileva anche un'irragionevolezza intrinseca alla stessa legge Molteni nella misura in cui “in una sorta di chiasmo della contraddittorietà [...] all'assunta necessità di preservare la funzione e soprattutto l'efficacia preventiva della pena irrogata nel giudizio abbreviato mediante l'esclusione dei delitti puniti con l'ergastolo [...] corrisponde l'investimento sul patteggiamento, rito già di per sé foriero di un forte indebolimento della medesima funzione della pena”.

costituzionalmente legittimo di un Giusto processo (art. 111 Cost.)»³⁹. Una *ratio*, peraltro, che sarebbe tutta incentrata su una concezione unicamente retributiva della pena, come risulterebbe dalla lettura della stessa originaria proposta di legge, la quale a sua volta rappresenterebbe uno degli «evidenti segnali di una politica criminale che si distanzia sempre più dai principi costituzionali e dalla interpretazione che di questi ne danno le Corti europee e la stessa Corte costituzionale»⁴⁰.

In ordine a tale questione, la Corte muove dall'orientamento inaugurato con l'ordinanza n. 163/1992 in cui aveva asserito che «la preclusione del giudizio abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l'ergastolo non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee». Inoltre, con l'ordinanza n. 455/2006, il Giudice delle leggi aveva escluso l'illegittimità costituzionale delle preclusioni oggettive di accesso ai riti premiali, asserendo che tali preclusioni sono espressione della discrezionalità legislativa che, nei limiti in cui non sfoci in manifesta irragionevolezza od arbitrarietà, non è sindacabile dalla Corte⁴¹. Ricalcando l'argomentazione delle suddette pronunce, la Corte nega possa ritenersi contraria al dettato costituzionale una disciplina processuale che precluda, in via generale, l'accesso al giudizio abbreviato per tutti i reati (legittimamente) puniti con l'ergastolo. Una tale scelta legislativa non è irragionevole né foriera di disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati puniti con pene diverse in quanto si riferisce a fatti che il legislatore giudica tanto riprovevoli ed allarmanti da sanzionarli con la pena perpetua e, di conseguenza, da ritenere necessario il loro accertamento nelle forme del rito ordinario⁴². Di talché, la previsione dell'incompatibilità tra giudizio abbreviato ed ergastolo

³⁹ Corte costituzionale, s. n. 260/2020, considerato in fatto, punto n. 4.

⁴⁰ Per l'amico della Corte, inoltre, la preclusione al giudizio abbreviato risulta oltremodo irragionevole laddove l'imputato abbia reso confessione già in fase di indagini, ovvero quando l'imputato reo confesso è anche collaboratore di giustizia. In tali situazioni, la celebrazione del dibattimento comporterebbe un inutile aggravio del carico di lavoro delle corti di assise, non compensato dal contestuale alleggerimento di quello dei giudici per le indagini preliminari. Di talché, la ragionevole durata del processo diviene un «miraggio difficilmente raggiungibile», con esiti particolarmente gravi per i processi caratterizzati da imputazioni cumulative, alcune delle quali definibili e altre non definibili con giudizio abbreviato. Così Corte cost., s. n. 260/2020, considerato in fatto, punto n. 4.

⁴¹ Corte costituzionale, ordinanza 13 dicembre 2006 n. 455 con commento di R.M. Geraci, *Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato*, in *Cassazione penale*, n. 6/2007, p. 2445.

⁴² «La comminatoria editale dell'ergastolo – che è pena anche qualitativamente diversa dalla reclusione, in ragione del suo carattere potenzialmente perpetuo [...] segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare [...] Una tale scelta non può certo essere qualificata né in termini di manifesta

costituisce una scelta discrezionale del legislatore che non consente alla Corte di sovrapporre una propria autonoma valutazione.

6. Considerazioni conclusive.

L'intervento del legislatore del 2019 conferma la complessità del rapporto tra giudizio abbreviato e pena perpetua, mostrando come esso sia (ancora) terreno di confronto e di scontro tra i diversi orientamenti politico-criminali⁴³. Anche in occasione della sentenza in oggetto, la Consulta ha ribadito che i termini di questa relazione – nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà – restano affidati alla discrezionalità del potere legislativo e, pertanto, non sono sindacabili dal Giudice delle leggi⁴⁴.

Nondimeno, «i dubbi e le criticità ad essa collegate non si sono certamente affievoliti [neanche] dopo la decisione»⁴⁵ *de qua*. Si ritiene che la disciplina introdotta dalla l. n.

irragionevolezza, né di arbitrarietà; e si sottrae pertanto, sotto lo specifico profilo qui esaminato, alle censure dei rimettenti» così Corte cost., s. n. 260/2020.

⁴³ R. Pilloni, op. cit., p. 28, “sul terreno del divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo, sembra si combattano due simboli nettamente contrapposti [...] troviamo da un lato il giudizio abbreviato, che simboleggia la negozialità come un mercanteggiamento della giustizia penale [...] la pena dell’ergastolo, dall’altro lato, incarna il simbolo di quell’intransigenza punitiva [...] espressiva della più rigida repressione e stigmatizzazione di comportamenti devianti in vista della sicurezza sociale”.

⁴⁴ In ordine alla conclusione della Corte, R. Pilloni, op. cit. p. 22, ritiene che sia “imprudente liquidare ogni possibile profilo di irragionevolezza di tale divieto accontentandosi dell’ovvia considerazione per cui il legislatore è libero di modulare l’accesso al rito alternativo, escludendo eventualmente gli imputati di reati gravi, col solo limite della ragionevolezza di tale scelta: affermazione che pare, piuttosto un vero e proprio tautologismo”. D’altro canto, F. Barbero, *La preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo: la Consulta si pronuncia*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2020, p. 12, coglie nella pronuncia il suggerimento secondo cui, per evitare esiti applicativi discriminatori della disciplina riformata, bisognerebbe impugnare le singole disposizioni del codice penale nella misura in cui prevedono la sanzione dell’ergastolo anche per i reati contestati nei procedimenti *a quibus*.

⁴⁵ Si sottolinea, infatti, che lo scorso 19 gennaio è stata sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, c. 1-*bis*, c.p.p. dal G.u.p. del Tribunale di Rimini. In particolare, l’ordinanza di rimessione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa alla conformità a Costituzione dell’art. 438, c. 1-*bis* c.p.p. in relazione all’art. 111, c. 2, Cost. laddove non prevede che l’imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell’ergastolo. Invero, secondo la ricostruzione del rimettente, precludere l’accesso al rito abbreviato ad un imputato riconosciuto, con le garanzie del contraddittorio, incapace di intendere di volere sembra collidere con «i principi costituzionali di ragionevolezza, nonché di efficienza del processo penale», entrambi «affermati, in plurime occasioni, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 460 del 1995, che ha affermato che l’efficienza del processo penale “è bene costituzionalmente protetto”)». «Il vulnus al principio della efficiente amministrazione della giustizia ad avviso del giudicante deriva, nel caso di specie, dalla totale superfluità di un processo dibattimentale e collegiale, che nulla potrebbe aggiungere al materiale probatorio già esistente, e non potrebbe rafforzare in alcun modo i diritti della difesa». Per una analisi dell’ordinanza di rimessione, vedasi G. Padua, *Giudizio*

33/2019 e (in specie) le finalità poste a sostrato della medesima, siano espressione del c.d. *populismo penale*: un meccanismo di acquisizione del consenso che, assecondando le istanze concupiscibili della collettività, strumentalizza il diritto penale “al perseguimento di obiettivi politici”⁴⁶. Invero, si scorgerebbe la tendenza dell’agire politico ad assumere la logica accusatoria tipica del pubblico ministero (anziché quella del giudice in senso stretto), ad identificarsi con un organo investito del ruolo istituzionale di difendere la società dal crimine, di rappresentare gli interessi delle vittime e di soddisfare il bisogno di punizione avvertito dalla maggioranza dei cittadini. Si propaga, dunque, “l’immagine di uno Stato forte che non scende mai a patti con i (più pericolosi) criminali”⁴⁷ trascurando, da un lato, che la disciplina del giudizio abbreviato non contempla una negoziazione della vicenda punitiva né attribuisce all’imputato alcun premio ingiustificato – limitandosi a promuovere l’adesione ad un modello processuale alternativo a quello ordinario – e, dall’altro, tralasciando qualsivoglia considerazione relativa all’efficacia del divieto in termini di prevenzione⁴⁸.

Abstract: Nell’ordinamento penale italiano, la relazione tra giudizio abbreviato ed ergastolo è complessa e caratterizzata dall’alternanza tra normative che ammettono la compatibilità tra i due istituti e altre che, invece, li pongono in rapporto di reciproca esclusione. Il presente lavoro analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2020 concernente la legittimità costituzionale dell’art. 438, c. 1-*bis*, c.p.p. nella misura in cui prevede l’inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Invero, il fulcro della pronuncia verte sulla conformità al principio costituzionale di eguaglianza (ex art. 3 Cost.) della preclusione di accesso al rito abbreviato allorché sia

abbreviato nel caso di reati puniti con l’ergastolo: la Corte costituzionale chiamata a decidere se la preclusione è giustificata anche per il soggetto non imputabile, agosto 2021, *sistemapenale.it*.

⁴⁶ G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 96 ss.; parla di “diritto penale del nemico”; M. Donini, *Il diritto penale del nemico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 762, nella misura in cui “per colpire fatti, si etichettano ‘come nemici’ i loro autori, strumentalizzando la loro persona”.

⁴⁷ F. Barbero, *La preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo: la Consulta si pronuncia*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2020, p. 12; R. Piloni, op. cit., p. 29, ritiene che la novella determini una “iconica riscrittura di un equilibrio che passa una deplorabile giustizia penale debole con i delinquenti al ritorno dell’intransigenza punitiva”.

⁴⁸ Secondo R. Piloni, op. cit., né la minaccia, né la successiva inflizione della pena dell’ergastolo “sembrano capaci di esplicare dimostrabili effetti pratici di prevenzione generale e speciale maggiori rispetto a quelli riferibili alle pene temporanee di lunga durata [...] anche perché difficilmente, considerati i benefici penitenziari applicabili, l’ergastolo minacciato e comminato si tradurrà nel concreto in una pena perpetua”. Tale precipua circostanza, consentirebbe di riscontrare nella disciplina in analisi un difetto di proporzionalità tra mezzo utilizzato e scopo perseguito.

contestato un delitto per cui è prevista la massima pena detentiva. Esprimendosi su un argomento già oggetto di diverse pronunce, la Consulta – in linea con i precedenti orientamenti – ribadisce la conformità a Costituzione della preclusione *de qua*.

Abstract: In the Italian criminal system, the relationship between summary proceedings and life imprisonment is complex and characterized by the alternation between regulations that admit the compatibility between them and others that, instead, exclude it. The paper analyzes the Italian Constitutional Court judgment no. 260/2020 about the constitutional legitimacy of art. 438 paragraph 1 bis c.p.p. which (re)introduces the denial of the possibility to opt for summary proceedings when crimes are punished with life imprisonment. Indeed, the main point of the decision concerns the conformity with the constitutional principle of equality (ex art. 3 Cost.) of that provision. On that occasion, the Court addressed an issue on which it had already expressed its view and, in line with the previous rulings, it confirms the constitutional legitimacy of the foreclosure of access to the alternative proceedings for crimes punished with life imprisonment.

Parole chiave: ergastolo – giudizio abbreviato – preclusione di accesso – principio di eguaglianza.

Key words: life imprisonment – summary proceedings – foreclosure of access – principle of equality.